

GIUSTIZIA E SENTENZE

www.quotidianodiritto.ilssole24ore.com

In breve



AVVOCATI

Niente vertice per il «bancario»



L'avvocato che fa il consulente presso una banca non può aspirare al ruolo di vice direttore generale. La Cassazione cancella i sogni di carriera di un legale che rivendicava il diritto alle alte qualifiche per l'elevato profilo del suo lavoro. I ruoli top sono, infatti, riservati a chi svolge attività amministrativa. Chi fa consulenza, anche ad alti livelli, non può compiere scelte assumendosi le conseguenti responsabilità. Inoltre il regolamento bancario non prevede per la categoria legale le qualifiche rivendicate. Respinta anche la richiesta di compensi aggiuntivi: gli studi svolti rientravano nei compiti dell'avvocato.

Corte di cassazione - Sezione Lavoro - Sentenza 23 luglio n.16718

BANCAROTTA

Reato la fusione strumentale

Condanna per bancarotta documentale a carico degli amministratori che fanno sparire, nelle more del perfezionamento della procedura, tutte le carte riguardanti la fusione. Il mancato deposito delle scritture, nel caso esaminato, prova il carattere strumentale della fusione, per generare confusione nel bilancio della società.

Corte di cassazione - Sezione V penale - Sentenza 23 luglio 2014 n. 32728

PAGINA A CURA DI
Patrizia Maciocchi

Cassazione. Le Sezioni unite: uso in altri processi se costituiscono corpo del reato

Più spazio per l'utilizzo delle intercettazioni

Devono integrare il delitto come nel caso di favoreggiamento

Giovanni Negri
MILANO

■ Più spazio all'utilizzo delle intercettazioni. Quando la comunicazione intercettata costituisce essa stessa una condotta criminale allora deve essere qualificata come corpo del reato e non è più soggetta ai vincoli di utilizzo disposti dall'articolo 270 del Codice di procedura penale (per il quale l'utilizzo è possibile solo se indispensabile per l'accertamento di delitti per i quali è previsto l'arresto in flagranza). Lo hanno stabilito le Sezioni unite penali con sentenza (anticipata sul Sole 24 Ore del 1° luglio) n. 32697 depositata ieri.

Le Sezioni, dopo avere sciolto

alcuni dubbi sulla possibilità di effettuare registrazioni all'interno di un'autovettura e sulla nozione di «stesso procedimento penale», si soffermano sulla definizione di corpo del reato. Per concluderne che a questa va attribuito anche un connotato di immaterialità, un'accezione cioè più ampia di quella legata «all'esistenza di un'essenza materiale connessa alla commissione del reato, in quanto tale tangibile e apprensibile a fini processuali». Il fatto che il legislatore abbia utilizzato il termine «cosa» nella definizione del corpo del reato dovrebbe fare propendere in realtà per una strada diversa, per una accezione strettamente materiale.

Tuttavia, già negli articoli 254 e 254 bis del Codice di procedura penale, in tema di sequestro di corrispondenza e di dati informatici, telematici e di telecomunicazioni, emerge come, almeno per determinate forme di comunicazione, quello che al legislatore importa è

di acquisire il contenuto della corrispondenza, del dato informatico, telematico e della telecomunicazione, anche se la misura cautelare si traduce sul contenitore (lettera di carta o supporto informatico). «L'oggetto del sequestro viene così connotarsi - sottolinea la sentenza - di profili di immaterialità, identificandosi, ai fini del provvedimento ablativo, il contenuto della comunicazione o del dato informatico, rilevante per il processo, con il supporto materiale che lo contiene o lo ha registrato».

Così, la registrazione o la trascrizione della dichiarazione o della comunicazione, che integra la fattispecie criminale, può rappresentare corpo del reato ed essere utilizzata come prova nel processo penale. Ed è l'articolo 271, comma 3, del Codice a prevedere la distruzione delle intercettazioni effettuate al di fuori dei casi previsti, fatto salvo però che queste rappresentino corpo del reato.

Le Sezioni unite, però, forniscono un'ulteriore precisazione, avvertendo che l'identificazione della comunicazione o conversazione oggetto di registrazione con il corpo del reato è possibile solo quando essa integra o esaurisce la fattispecie criminale e non, invece, quando si riferisce a un'altra connotazione criminale o ne integra solo un frammento. L'orientamento favorevole all'estensione dell'uso delle intercettazioni infatti si è sempre manifestato in casi in cui l'attività criminale si concretizzava o esauriva nella comunicazione oggetto di intercettazione come, per esempio, ipotesi di favoreggiamento, in cui l'invito a eludere le investigazioni era arrivato attraverso telefonate. In ogni caso, la inutilizzabilità delle intercettazioni in ambito processuale, conclude la sentenza, non ne esclude la funzione di notizia del reato da parte della pubblica accusa per avviare indagini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fallimento. La delega limita la responsabilità

L'atto esecutivo «salva» il socio

Angelo Busani

■ Non è soggetto a fallimento, e conserva il beneficio della responsabilità limitata, il socio accomandante che, su delega del socio accomandatario, compie atti di gestione della società di cui è socio, qualora si tratti di atti aventi natura meramente esecutiva. Lo ha deciso la Cassazione nella sentenza n. 15600 del 9 luglio 2014.

Nel caso giunto al giudizio della Cassazione, un Tribunale aveva deciso il fallimento di un socio accomandante di una società in accomandita semplice. La Corte d'appello aveva poi revocato la sentenza di fallimento, ritenendo non provato l'effettivo compimento di atti di amministrazione da parte di questo socio accomandante e, quindi, l'effettiva ingerenza dell'accomandante stesso nella gestione della società in questione.

In altri termini, è stata ritenuta non oltrepassato il limite segnato dall'articolo 2320, comma 1, del Codice civile, per il quale i soci accomandanti «non possono compiere atti di amministrazione, né trattare o concludere affari in nome della società, se non in forza di procura speciale per singoli affari»; la contravvenzione a questo divieto comporta, per l'accomandante, l'assunzione della responsabilità illimitata e solidale verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali. Peraltro, secondo l'articolo 2320, comma 2, del Codice civile, i soci accomandanti possono prestare la loro opera sotto la direzione degli amministratori e, se l'atto costitutivo lo consente, dare autorizzazioni e pareri per determinate operazioni e compiere atti di ispezione e di sorveglianza.

Secondo la Cassazione, perché si abbia ingerenza dell'accomandante nella gestione della società, occorre che siano compiute attività di contenuto non puramente esecutivo, ma di contenuto decisionale e autonomamente orientato: nel caso concreto, era stato accertato che il socio accomandatario non aveva concorso all'adozione di alcu-

na decisione di contenuto amministrativo e che, quindi, il suo assoggettamento a fallimento doveva considerarsi illegittimo. Inoltre, per il giudice di legittimità, neanche la concessione di una ipoteca da parte del socio accomandante a garanzia di un contratto di mutuo fondiario e di un contratto di apertura di credito in conto corrente possono rappresentare indizi sufficienti a rappresentare la prova dell'ingerenza dell'accomandante medesimo nella gestione della società.

Infatti, si tratta di atti che non rilevano quale dimostrazione del presunto ruolo di amministratore e gestione del socio accomandante, in quanto la sua eventuale ingerenza deve invece essere provata acclarando, caso per caso, la posizione in concreto assunta da tale socio: invero, questi in tanto assume responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali in quanto contravvenga al divieto di compiere atti di amministrazione, in tesi quali atti di gestione dotati di influenza decisiva (o almeno rilevante) sull'amministrazione della società. Si tratta di un divieto che dunque non è violato quanto l'accomandante compie solo atti meramente esecutivi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Sole 24 ORE.com



QUOTIDIANO DEL DIRITTO

Bancarotta anche se in buona fede

Sul Quotidiano del diritto di oggi anche il punto sull'intervento obbligatorio del Pm nel processo civile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Responsabilità contabile. Amministratori e dipendenti rispondono come negli enti pubblici economici

Danno erariale anche per l'Anas

Maurizio Caprino

■ La Corte dei conti ha giurisdizione «piena» sull'Anas. Quindi amministratori e dipendenti di questa spa pubblica rispondono per danno erariale anche quando il loro comportamento intacca il patrimonio sociale e non solo quando ledono direttamente il socio pubblico (quindi al di là della perdita di valore della partecipazione che si ha quando diminuisce il patrimonio), come accade per esempio in caso di danno all'immagine. Lo hanno stabilito le Sezioni unite civili della Cassazione, con la sentenza 15594/14, depositata il 9 luglio.

La pronuncia ribadisce un principio consolidato anche dalle stesse Sezioni unite, ma sem-

pre al centro di dubbi e contestazioni: ogni spa pubblica infatti ha un suo statuto, nelle cui pieghe gli amministratori e i dipendenti cercano elementi per far dichiarare la competenza della magistratura ordinaria, evitando di farsi contestare il danno erariale. L'ultimo caso che ha portato a un ricorso in Cassazione riguarda la vecchia Alitalia, (si veda Il Sole 24 Ore del 16 luglio), ma la stessa

IL PRINCIPIO

Occorre valutare se lo statuto lascia spazio a condotte di natura privatistica o se l'attività sociale è tutta vincolata dalla legge

Anas ha altro contenzioso in corso, soprattutto per accordi raggiunti dai suoi vertici con imprese appaltatrici sullo sfioramento dei costi dei lavori.

Dunque, con la sentenza 15594/14 (sul caso di un funzionario di Milano condannato per corruzione, truffa e turbativa d'asta) le Sezioni unite hanno preso in esame lo statuto dell'Anas e ne hanno tratto la conclusione che la veste giuridica di spa non comporta in alcun caso l'applicazione delle norme ordinarie delle società private quando si tratta di giudicare la responsabilità di amministratori e dipendenti. La sentenza aggiunge che lo stesso vale anche per Rai ed Enav.

Alla base del ragionamento c'è il fatto che le modifiche del 2002 (anno della trasformazione in spa) non cambiano la natura dell'attività dell'Anas rispetto a quando era un ente pubblico economico e che l'azienda non può essere considerata come una società in house. Il persistere della natura «pubblicistica» dell'Anas dipende dall'insieme di vari fattori. Tra essi, la costituzione della società con atto normativo e non negoziale, capitale sociale e statuto da fissare con Dm, attribuzione delle azioni sociali al ministero dell'Economia di concerto con quello delle Infrastrutture (escludendo l'azionariato privato), possibilità di avvalersi dell'Avvocatura dello Stato e contratto di lavoro del personale ancora disciplinato dalle regole degli enti pubblici economici.

© RIPRODUZIONE RISERVATA


SCOPRI L'ALTRA FACCEA.



“I protagonisti della Grande Guerra”

In occasione del 100° anniversario dell'inizio della Prima Guerra Mondiale, Il Sole 24 Ore presenta una collana inedita dedicata all'evento che sconvolse i destini del mondo. Giolitti, Clemenceau, Badoglio, Cadorna, Churchill, Pershing, Battisti, Filzi e tanti altri, raccontati in volumi monografici da storici e docenti universitari di Storia Contemporanea. Un'opera originale, unica e preziosa, per riscoprire la storia e i suoi attori più significativi. Ogni lunedì in edicola.

www.ilssole24ore.com/protagonistigrandeguerra



Il Sole 24 ORE
Il primo quotidiano digitale

*oltre al prezzo del Quotidiano. Opera composta da 20 uscite. La natura dell'opera si presta ad essere oggetto di nuove serie che, se realizzate dall'editore, saranno comunicate nel rispetto della vigente normativa.

IN EDICOLA “VITTORIO EMANUELE III” DI PIERLUIGI GENTILE. A 9,90€.*